

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DD. 23.05.2002**

Il Segretario comunale
f.to d.ssa Claudia Visani

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELLE PULCI

ART 1

Il Comune di Nave San Rocco promuove e definisce la realizzazione sul territorio comunale di iniziative denominate "Mercatino delle Pulci" da parte di privati cittadini. L'organizzazione di "Mercatini delle Pulci" sarà fatta direttamente dal Comune.

ART. 2

Il "Mercatino delle Pulci" è riservato a privati cittadini che vi possono esporre e vendere opere artistiche, oggetti usati e prodotti di artigianato hobbistico da loro realizzati. Non possono essere esposti e venduti beni di cui si faccia rivendita.

ART. 3

Dal "Mercatino delle Pulci" sono tassativamente esclusi i commercianti e artigiani con particolare riferimento alle tabelle merceologiche d'antiquariato e compravendita di beni e comunque sono esclusi tutti quei beni di cui è vietata in base alla loro classificazione la vendita a norma di legge.

ART. 4

E' fatto divieto di vendita di animali vivi, oggetti ingombranti, armi, materiale esplosivo e combustibile, metalli e pietre preziose e tutti quei prodotti per cui è prevista l'autorizzazione sanitaria.

ART. 5

E' resa obbligatoria la sottoscrizione da parte dell'espositore di una dichiarazione di non svolgere attività commerciale ed artigianale.
False dichiarazioni comporteranno l'immediata espulsione dal "Mercatino delle Pulci".

ART. 6

Lo spazio su cui realizzare la propria esposizione è assegnato d'Ufficio e non può essere in nessun caso scelto, prenotato, riservato o ampliato.

ART. 7

Lo spazio standard di esposizione è stabilito dall'Amministrazione comunale, di norma in metri 1,00 x 2,00 e qualora l'affluenza dei partecipanti sia ridotta, ovvero in casi particolari, è possibile la concessione di un'area superiore. Gli automezzi adibiti ad operazioni di carico e scarico del materiale hanno diritto di accesso all'area del mercato per il solo tempo occorrente al disbrigo delle operazioni stesse dopo di che dovranno allontanarsi.

I tempi di occupazione e quelli entro cui lo spazio deve essere lasciato libero e pulito sono stabiliti dall'Amministrazione comunale.

ART. 8

L'Amministrazione non risponde per i danni ai veicoli e per furti subiti e declina ogni responsabilità per danni a persone e cose, derivanti dalla partecipazione quali espositori o visitatori al "Mercatino delle Pulci".

ART. 9

Ogni espositore deve tenere un comportamento corretto e consono all'ambiente che lo circonda nel rispetto degli altri partecipanti, incaricandosi di lasciare il suo spazio perfettamente pulito al termine del mercato.

ART. 10

Le merci esposte potranno essere sistemate su bancarelle, tavoli oppure a terra, mantenendo comunque ordine e cura.

ART. 11

L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non accettare esposizioni di beni che vengano ritenuti idonei o conformi allo spirito di mercato o di farli rimuovere dal banco di vendita. In particolare non sarà permessa l'esposizione e la vendita di oggetti di particolare valore antiquario.

ART. 12

L'acquirente ha facoltà di richiedere all'espositore una dichiarazione di proprietà al momento dell'acquisto di oggetti di particolare pregio di età.

L'espositore è obbligato, pena l'espulsione dal mercato e denuncia all'autorità competente, a rilasciare tale dichiarazione completa di nome, cognome, indirizzo data e firma.

ART. 13

Dovranno essere rispettate le norme previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (in particolare gli artt. 126 e 128) e dall'art. 10 della Legge 1 marzo 1975, n. 44.